CONSORZIO ASMEZ

13/07/2009

EDINA soc. coop. a r.l.

CONSORZIO ASMEZ

RASSEGNA STAMPA

DEL 13 LUGLIO 2009

INDICE RASSEGNA STAMPA

LE AUTONOMIE.IT

RUOLI, COMPETENZE E RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI DI NUOVA NOMINA 4

NEWS ENTI LOCALI

LA GAZZETTA UFFICIALE DEGLI ENTI LOCALI 5

CONCORDARE SOLUZIONI PER PATTO STABILITÀ 6

BILANCI, SINDACO NEOLETTO BIELLESE SI VUOL GIÀ DIMETTERE 7

SPESA PROCAPITE CRESCE DI PIÙ NEI PICCOLI COMUNI 8

DEFINITE LE REGOLE DI CERTIFICAZIONE 9

ACCORDO PER DIGITAL PROSPERITY 10

IL SOLE 24ORE

OFFLINE LE BUSTE PAGA DEI DIRIGENTI 11

Mancano all'appello anche i dati sull'assenteismo dei dipendenti

DOPPIA FIDUCIA PER VARARE LA MANOVRA D'ESTATE 12

DAI PESCI ROSSI OBBLIGATORI AI LUNA PARK «MUTI» I DIVIETI CREATIVI DEI SINDACI 13

Sotto tiro anche alcol e sprechi d'acqua

LE NORME REGIONALI GIOCANO D'ANTICIPO SUI NUOVI OBBLIGHI 14

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI

CARTELLE FISCALI A RATE IN SOLI CINQUE MESI RICHIESTE AL RADDOPPIO 15

La crisi spinge a posticipare soprattutto al Sud 15

SE IL PIANO DEL SINDACO AZZERA LE SERVITÙ 16

DATA LIMITE SUI RISPARMI DA PART TIME 17

Il 20% di quelli entro il 24 giugno restano al Fondo di produttività

IN CDA BASTA IL BUON SENSO 18

Il CASO/Se si tratta di una scelta politica discrezionale non è necessario mettere a confronto il curriculum dei due candidati

L'ESPERIENZA PREGRESSA È UN REQUISITO ILLEGITTIMO 19

PREMI FLESSIBILI NEGLI ENTI LOCALI 20

Le novità negli emendamenti al decreto attuativo della riforma

I RISULTATI DIVENTANO TRASPARENTI 21

IL PASSO IN AVANTI/La riforma rompe il tabù sulla «segretezza»: è difficile però individuare parametri per pesare l'efficienza degli uffici

OGGI IL CONTROLLO DESCRIVE MA NON GIUDICA 22

SENZA CRITERI/Ogni amministrazione ha previsto organismi e modelli diversi nelle analisi dei dati e nel loro utilizzo

LE PROROGHE SUI RIFIUTI DIMENTICANO L'ASSIMILAZIONE 23

UN ORDINANZA CON I PROGRAMMI PER COMBATTERE L'EMERGENZA CALDO 24

ITALIA OGGI

DEBUTTA LA COMUNICAZIONE UNICA 25

Dal 1° ottobre meno documenti. E viaggeranno on-line

CAVE ITALIANE TESORO ABBANDONATO 27

I canoni portano annualmente alle regioni solo 52 mln

SULLE RINNOVABILI GOVERNO E REGIONI TROVANO LA QUADRA INTERPRETATIVA 28

LA REPUBBLICA AFFARI E FINANZA

LA CLASS ACTION E QUEL BARATTOLO DI PELATI CIRIO 30

La nuova legge sull'azione collettiva grida vendetta: non si applica neanche al caso Parmalat

PERCHÈ SERVE LA POLIZZA ANTI-CALAMITÀ 31

Meglio un sistema pubblico, come in Spagna, Francia e Svizzera

SEMINARIO

Ruoli, competenze e responsabilità degli amministratori di nuova nomina

Il seminario è indirizzato a chi intende approfondire i tratti principali dell'ordinamento degli Enti locali esaminati dal punto di vista dell'Amministratore. Fornisce linee guida di comportamento per gli amministratori di nuova nomina degli Enti locali in particolare nella gestione dei rapporti di lavoro attraverso indicazioni tratte dal riferimento a casi pratici. Viene fornito un quadro chiaro ed esauriente delle problematiche che si sono sviluppate in tema di responsabilità negli Enti locali alle quali sono soggetti anche gli amministratori. Particolare attenzione è rivolta alla comunicazione politica e al rapporto comunicativo tra istituzioni, politica e cittadino, oltre che alle tecniche di seduzione comunicativa. Le competenze acquisite dalla giornata di formazione sono presupposti fondamentali per affrontare con successo le tematiche di pertinenza dell'Amministratore e determinare così il raggiungimento degli obiettivi strategici e la realizzazione delle politiche che si intendono perseguire. La giornata di formazione avrà luogo il 14 LUGLIO 2009 con i relatori il Dr. PAOLO GAMBESCIA e il Dr. EDUARDO RACCA presso la sede Asmez di Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, dalle ore 9,30 alle 17,30.

LE ALTRE ATTIVITÀ IN PROGRAMMA:

SEMINARIO: NUOVE REGOLE PER LA STESURA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI ALLA LUCE DELLA NUOVA LEGGE SULLA SEMPLIFICAZIONE
Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, 13 LUGLIO 2009. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.750 45 14–19-28
http://formazione.asmez.it

SEMINARIO: LA GESTIONE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO NEL PUBBLICO IMPIEGO E GLI UFFICI DEL CONTENZIOSO
Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, 16 LUGLIO 2009. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.750 45 14–19-28
http://formazione.asmez.it

SEMINARIO: GESTIONE DEI RIFIUTI. NORMATIVE SPECIALI PER LA CAMPANIA E LEGGI NAZIONALI
Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, 21 SETTEMBRE 2009. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.750 45 28–19-14
http://formazione.asmez.it

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La Gazzetta ufficiale degli enti locali

La Gazzetta Ufficiale **n. 157 del 9 luglio 2009** contiene i seguenti documenti di interesse per gli enti locali:

a) il decreto del Ministero dell'economia 19 maggio 2009 - Disciplina delle modalità di attuazione dell'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 185/2008, concernente la certificazione di crediti, da parte delle Regioni e degli enti locali debitori, relativi alla somministrazione di forniture o di servizi;

b) il decreto del Ministero dell'ambiente 19 giugno 2009 - Elenco delle Zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE.

COMUNI

Concordare soluzioni per patto stabilità

Convocare nei prossimi giorni una seduta straordinaria della Conferenza Unificata avente ad oggetto i contenuti del decreto legge n.78/2009 e le proposte in materia di finanza locale. È questa la richiesta contenuta in una lettera che il Presidente dell'Anci, Sergio Chiamparino ha inviato al Presidente del Consiglio dei Ministri, Silvio Berlusconi. Nell'inviare al Presidente Berlusconi l'ordine del giorno, approvato dal Consiglio Nazionale dell'Anci riunito a Cernobbio, nell'ambito dei lavori della IX Assemblea nazionale Anci dei piccoli Comuni, al Presidente Chiamparino preme innanzitutto sottolineare "'la complessità e la gravosità della situazione economico-finanziaria dei Comuni". "'Le aspettative, sin qui disattese - scrive ancora Chiamparino - di poter fornire un contributo proficuo e responsabile, attivando le risorse disponibili, contro la crisi economica e produttiva e a sostegno delle fasce sociali più deboli ed esposte, stanno ulteriormente mettendo a dura prova lo stato delle relazioni istituzionali". "'L'Anci - conclude - ritiene, pertanto, assolutamente urgente concordare una soluzione normativa ed operativa che corregga le disfunzioni prodotte dalle regole del Patto di stabilità, come illustrate nell'ordine del giorno, per fissare un equilibrio accettabile e ragionevole del contributo e delle modalità per raggiungerlo che i Comuni dovranno dare per garantire sia la stabilità finanziaria che la crescita del sistema Paese'.

Fonte ASCA

COMUNI

Bilanci, sindaco neoletto biellese si vuol già dimettere

Eletto da un mese, anche se al suo secondo mandato, Piero Poverello, 65enne sindaco di Brusnengo, comune di poco più di 2000 abitanti in provincia di Biella sta gia' pensando di dimettersi. "Prendo 960 euro netti al mese di indennità, ma ho la mia pensione e voglio vivere tranquillo. Mi aspettavo delle assicurazioni sul trasferimento dei fondi dello Stato, ma ancora non sono venute e non so come fare a quadrare il bilancio". La storia di Poverello, un nome che appare simbolico in questa situazione che alla IX assemblea nazionale Anci dei piccoli comuni che si conclude oggi a Cernobbio, e' simile per molte altre realtà. In sintesi, su un bilancio di circa 400 mila euro ne vengono a mancare al comune piemontese circa 100mila, vale a dire un quarto. Come'? "Trentamila riguardano i mancati trasferimenti Ici - dice Poverello, che guida una giunta civica che lui stesso definisce Brancaleone perché formata sia da esponenti sia di centrodestra che di centrosinistra - 18mila di contributi per i fondi rurali, 20mila di contributi a fondo perduto per le piccole opere, 20mila di fondo sociale. Mi hanno detto di metterli a bilancio, ma se non arrivano mi saltano i conti. Dovrò aumentare la tassa sui rifiuti, malgrado da noi la raccolta differenziata sia al 70%, dovrò intervenire su mense e trasporti, dovrò tagliare i cinquemila euro annuali per il post orario scolastico. Per questo sto pensando seriamente di dare le dimissioni".

Fonte ASCA

RAPPORTO IFEL

Spesa procapite cresce di più nei piccoli comuni

Nel 2003-2007 i piccoli Comuni hanno accresciuto la loro autonomia finanziaria, hanno diminuito la loro dipendenza dall'erario e hanno contenuto la crescita della spesa, soprattutto per i costi di funzionamento e di personale, ma come gli altri sono stati colpiti dai recenti provvedimenti in materia di ICI prima casa. Nel Rapporto IFEL dedicato ai numeri dei piccoli Comuni si rileva che nel corso del 2003-2007 i piccoli Comuni hanno realizzato una crescita della loro autonomia analoga a quella di tutti gli altri Comuni. Se però i dati percentuali sono abbastanza simili (si passa dal 64% nel 2003 al 68% nel 2007 nei Comuni più grandi contro il 54% del 2003 al 58% del 2007 nei piccoli Comuni), diversa è la composizione: dal Rapporto si evince che "i grandi Comuni hanno sfruttato i loro margini di manovra sul fronte tributario, mentre i piccoli hanno fatto maggiormente ricorso alle entrate extra-tributarie'. Tutti i Comuni, però, per ovviare all'incertezza nella erogazione dei trasferimenti, preferiscono l'uso di risorse proprie a quelle di tipo derivato. Il Rapporto avanza anche osservazioni sul contenimento della spesa mettendo a confronto i piccoli Comuni a quelli soggetti al Patto di stabilità. Dai dati risulta che tra il 2003 e il 2007 la spesa dei piccoli Comuni è aumentata di circa 70 euro in termini pro capite, in tutti gli altri Comuni la crescita della spesa è più contenuta (circa 50 euro). Ma quali sono le voci che compongono la spesa corrente? Nei piccoli Comuni prevalgono le spese dedicate ai servizi alla persona, alla cura del territorio, all'ambiente e alla viabilità, prevale quindi un "sostanziale virtuosismo nelle dinamiche più sostenute registrate dai piccoli Comuni". Rispetto al Welfare il comportamento dei Comuni è abbastanza simile: tra i piccoli come tra i Comuni più grandi si registrano variazioni di oltre il 20%, segno del forte impegno delle amministrazioni per far fronte all'invecchiamento demografico, ai flussi di immigrazione e al peggioramento delle condizioni economiche delle famiglie.

Fonte ASCA

NEWS ENTI LOCALI

CREDITI

Definite le regole di certificazione

Entro il 31 dicembre 2009 i titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Regioni e degli Enti locali per somministrazioni, forniture e appalti, possono presentare all'amministrazione debitrice istanza di certificazione del credito. Sulla Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2009 n. 157 sono state disciplinate le modalità per certificare i crediti utilizzando il modello «Allegato 1» per la cessione del medesimo credito pro soluto a banche o intermediari finanziari autorizzati. Con l'allegato 2 invece, il responsabile dell'Ufficio di Ragioneria dell'amministrazione debitrice, entro 20 giorni dalla ricezione dell'istanza, riscontrati gli atti d'ufficio, può certificare che il credito è certo, liquido ed esigibile, ovvero può rilevare 1'insussistenza o l'inesigibilità dei crediti, dandone tempestiva comunicazione all'interessato. Le Regioni e gli Enti locali assoggettati al patto di stabilità interno devono indicare nella certificazione il periodo temporale entro il quale procederanno al pagamento in favore delle banche e degli intermediari finanziari dell'importo certificato e le relative modalità.

Fonte GUIDA AGLI ENTI LOCALI

MARCHE

Accordo per digital prosperity

Le Marche "modello di best practice italiana per l'accesso ai servizi in banda larga". Così il presidente di Telecom Italia Gabriele Galateri di Genola ha commentato l'accordo sottoscritto oggi con la Regione Marche per portare l'operatività della banda larga (oggi operante a un massimo di 4 mega) a 7 mega entro il 2010 e a 20 mega entro il 2012, in relazione alla nuova rete in fibra ottica. "Le Marche sono la prima Regione - ha rilevato il governatore Gian Mario Spacca - a sottoscrivere un accordo del genere, che con un investimento complessivo di 74 milioni di euro, porterà alla copertura con la banda larga di seconda generazione di tutto il territorio regionale (a oggi il 15% è ancora escluso) e a un eccezionale incremento della velocità e della capacità di collegamento". Benefici - hanno aggiunto Di Genola e Spacca - per pubbliche amministrazioni, cittadini e imprese; "un cambio di paradigma fondamentale - ha sottolineato in particolare il presidente di Telecom - che ci conduce dal 'digital divide' alla 'digital prosperity'". Molti i settori su cui sono previste ricadute positive: socio-sanitario, turistico, sicurezza, e-government e tessuto imprenditoriale, "che non soffrirà più - è stato detto - degli squilibri fra costa ed entroterra, con un aumento complessivo di competitività e sviluppo di servizi innovativi". "Con questi 74 milioni - ha osservato infine Spacca - otterremo benefici analoghi a quelli che otterremo con l'investimento di 4,8 miliardi per le infrastrutture viarie".

Fonte ANSA

IL SOLE 24ORE – pag.10

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Solo pochi enti hanno pubblicato compensi e curricula come prescritto dalla nuova legge

Offline le buste paga dei dirigenti

Mancano all'appello anche i dati sull'assenteismo dei dipendenti

Maria Luisa Abbate ha 55 anni, è siciliana ma lavora a Calcinaia e a Bientina, due piccoli comuni nel distretto pisano della pelletteria. E, soprattutto, è una mosca bianca. Sul sito dei due Comuni si scopre tutto di lei, dal curriculum (è nata a Modica, si è laureata a Catania ha lavorato in Liguria prima di spostarsi in Toscana, ora sta frequentando un master in Governance politica all'università di Pisa) ai recapiti telefonici (compreso il cellulare di servizio) fino ai compensi: 69.725 lordi euro all'anno per fare il segretario generale in convenzione nei due Comuni. Il suo non è un caso di esibizionismo professionale. La Abbate segue semplicemente la legge, che dal 4 luglio scorso impone (imporrebbe) a tutte le pubbliche amministrazioni di pubblicare sul sito istituzionale dati, recapiti professionali e buste paga di dirigenti e, nel caso di comuni e province, anche quelle dei segretari generali. Si tratta dell'ultima (per ora) ondata di trasparenza imposta agli uffici pubblici da uno dei collegati-sviluppo approvati ultimamente dal Parlamento (è la legge 69/2009), entrato in vigore appunto il 4 luglio scorso. Oltre alla radiografia professionale di dirigenti e segretari generali, Comuni e Province sarebbero poi tenuti a pubblicare e aggiornare periodicamente le tabelle sull'assenteismo dei propri dipendenti, che in questo periodo è diventato quasi una (positiva) ossessione normativa. Le amministrazioni locali dal canto loro hanno risposto compatte: con il silenzio. La funzionaria siculo-toscana, per la verità, non è l'unica in Italia a rispettare la legge. Il suo collega Francesco Maria Nocelli, che nel 2008 a Castelfidardo (Ancona) di euro ne ha guadagnati 109.828, ha fatto lo stesso, e spulciando in rete si trovano scelte analoghe in altri piccoli e piccolissimi enti. Ma da Milano a Roma, dalla provincia di Torino a quella di Palermo, i grandi enti mancano all'appello. E c'è anche chi, come la provincia di Agrigento, nella rassegna stampa istituzionale informa puntualmente che «a partire dal 4 luglio tutte le pubbliche amministrazioni devono pubblicare...», ma poi evita di farlo. Il sito istituzionale è generosissimo di grafici sugli organigrammi, ma dei curricula e dei recapiti non c'è traccia. E tanto meno dei compensi: i cybercittadini vinti da insaziabile curiosità sulle fortune economiche del segretario possono al limite compulsare tutti i contratti nazionali di comparto, riportati integralmente sul sito. Altrove, una prima ricerca dei dati richiesti dalla legge sui siti Internet dei Comuni e delle Province maggiori è destinata quasi sempre all'insuccesso. Solo al Comune di Cesena un link sulla trasparenza porta a una pagina con tutte le informazioni, mentre nel sito del comune di Napoli il dossier sui tassi di assenza è figlio delle varie tappe della cura-Brunetta, visto che le altre informazioni imposte dalla legge sono tranquillamente assenti. E anche tra Regioni e Ministeri le scorribande telematiche di chi si vuole fare i fatti dei dirigenti pubblici sono destinate quasi sempre all'insuccesso. Con poche eccezioni: la Funzione pubblica (noblesse oblige) è prodiga di informazioni fin dalla manovra dell'estate scorsa, e lo stesso accade all'Aran (l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni), ma per il resto il silenzio è quasi totale. Segno che la trasparenza, quando mancano i controlli e le sanzioni per chi non si adegua, rischia di essere solo una bella parola d'ordine.

Gianni Trovati

IL SOLE 24ORE – pag.10

L'AGENDA DEL PARLAMENTO

Doppia fiducia per varare la manovra d'estate

Procede a tappe forzate il cammino parlamentare del decreto legge 78 anti-crisi. Con un timing ormai segnato e un destino pressoché sicuro: un duplice voto di fiducia, prima a Montecitorio, poi a Palazzo Madama, nel breve volgere di appena tre settimane. Superato lo scoglio del G8 de L'Aquila, messe a tacere almeno fino a settembre le fibrillazioni politiche su due temi sensibilissimi in materia di giustizia (le intercettazioni telefoniche e la riforma del processo penale all'esame del Senato), il Governo punta poche ma essenziali carte nella volata parlamentare prima delle ferie estive, che dovrebbe scattare ai primi di agosto. Incassata la settimana scorsa anche l'approvazione del Ddl sullo sviluppo, dei disegni di legge originariamente collegati alla manovra economica per il 2009, ormai ne manca all'appello solo uno: è quello sul lavoro, all'esame delle commissioni del Senato, su cui già in settimana si tenterà il rush per affidarlo poi, compatibilmente con i calendari, all'esame dell'aula del Senato. Una chance, forse remota, considerato che in ogni caso il testo dovrebbe poi tornare alla Camera. Ecco così che fin da oggi saranno i temi economici pendenti a tenere banco in Parlamento. Alla Camera, anzitutto, proprio col D178 anti-crisi: oggi scade il termine per la presentazione degli emendamenti alle commissioni riunite, in settimana ci sarà il rush per la loro votazione e quindi per la trasmissione del testo all'assemblea. La settimana successiva, da lunedì 20, scatterà il rush in aula, per affidare poi il decreto al Senato in vista del voto finale tra fine luglio e i primi di agosto. La duplice fiducia, insomma, è nei fatti. Contemporaneamente all'esame del Dl 78, avrà inizio l'esame delle due Camere sul Dpef, atteso a giorni in Consiglio dei ministri settimana. Per il resto, l'attività legislativa procederà a scartamento ridotto. Farà eccezione in questi giorni il primo sì (alla Camera) alle norme più severe contro la violenza sessuale, l'avanzamento della Comunitaria 2009, il confronto sul biotestamento, forse il primo via libera in legislativa a Montecitorio (commissione Trasporti) alle nuove regole sulla sicurezza stradale. Poi almeno 45 giorni di riposo prima della ripresa autunnale, quando tutti i nodi, per primi quelli della giustizia e dell'economia, torneranno al pettine.

Roberto Turno

IL SOLE 24ORE – pag.11

ORDINANZE ESTIVE - Le nuove regole dei comuni

Dai pesci rossi obbligatori ai luna park «muti» i divieti creativi dei sindaci

Sotto tiro anche alcol e sprechi d'acqua

L'oscar per l'ordinanza estiva più bizzarra quest'anno lo vince Flavio Tosi, sindaco di Verona, che ha imposto ai suoi concittadini di «introdurre nelle piccole fontane ornamentali pesci larvivori (esempio pesci rossi, gambusia eccetera)». Lo scopo è nobile (prevenire l'invasione della zanzara tigre), ma è impossibile non sorridere davanti all'ennesima ordinanza originale. Quello della lotta alle zanzare è uno dei filoni più gettonati di questa estate: a Brescia, per esempio, è stata introdotta una sanzione fino a 500 euro per chi lascia in terrazza contenitori che possano riempirsi di acqua piovana, e a Siena il sindaco aveva anticipato tutti firmando l'ordinanza antiristagni d'acqua già lo scorso 15 aprile, con multe fino a 100 euro. Le zanzare non sono gli unici insetti perseguitati dai sindaci: a Caronno Petrusella, comune di 12mila anime in provincia di Varese, l'amministrazione ha emesso un'ordinanza (n. 107/2009) contro le «mosche domestiche», che obbliga cittadini ed esercizi commerciali ad adottare tutte le cautele possibili per evitare l'invasione di insetti. L'estate 2009 è caratterizzata anche da altri tre fronti caldi: la lotta agli sprechi idrici, la guerra ai rumori e la battaglia contro gli alcolici e le bottiglie di vetro. In settimana il sindaco di Milano Letizia Moratti dovrebbe firmare l'ordinanza che vieta il consumo di bevande alcoliche ai giovani sotto i 16 anni, mentre a Parma, stanchi di ritrovare ogni mattina un mare di bottiglie che "galleggiano" sul prato di piazza della Pace, gli amministratori hanno studiato una norma che prevede la corresponsabilità cliente-commerciante: chi vende, in pratica, deve controllare che chi compra non sporchi la città. Per questo l'ordinanza prevede anche il divieto di vendita da asporto di alimenti e bevande in contenitori di vetro dopo le 21. Inoltre, per tutti, esercizi pubblici e attività artigianali, il raggio di competenza viene ampliato da io a 20 metri. Sul fronte del rumore, molti Comuni non vogliono sentire ragioni: a Marina di Carrara il dirigente Marco Tonelli ha dato l'ok all'installazione del luna park, ma solo se "muto". Silenzio imposto anche a Nizza, in provincia di Messina, dove dal 1° luglio al 31 agosto è vietato l'uso di impianti di diffusione sonora, altoparlanti, avvisatori acustici e simili. Contro l'ordinanza si è schierata l'associazione turistica balneare siciliana, che l'ha definita "illegittima". In ogni caso, la musica resta bandita dalle spiagge anche quest'anno, come accade ormai da1 1942, anno dell'entrata in vigore del regio decreto n. 327, lo spauracchio di tutti i bambini amanti dei castelli di sabbia e di tutti i ragazzi armati di pallina e racchettoni. Nonostante non sia stata, fino ad ora, un'estate da temperature record e allarme siccità, alcuni sindaci si sono mossi in anticipo, emanando una serie di ordinanze per il risparmio idrico: a Cecina il divieto di annaffiare i giardini durante il giorno è scattato il 18 giugno e durerà fino al 30 settembre. Il sindaco ha anche lanciato un appello ai gestori degli stabilimenti balneari affinché controllino l'uso delle docce da parte dei clienti. A Pavia è allo studio il divieto di annaffiare i giardini nelle ore diurne: sarà possibile dare l'acqua alle piante solo dalle 23 alle 5. Anche chi vorrà lavare l'auto dovrà farlo al chiaro di luna: le ordinanze contro gli sprechi idrici, infatti, vietano in generale l'uso extra-domestico dell'acqua potabile. Sopravvivono, poi, anche quest'anno le ordinanze evergreen sul decoro (no a chi va in giro in costume) e Tiene contro i venditori ambulanti e le massaggiatrici. Su quest'ultimo fronte è intervenuta il sottosegretario alla Salute Francesca Martini che ha firmato un'ordinanza nazionale che vieta i massaggi in spiaggia perché possono causare infezioni. Spetta ai sindaci dei litorali, adesso, vigilare.

Francesca Milano

CONSORZIO ASMEZ 13/07/2009 EDINA soc. coop. a r.l.

IL SOLE 24ORE – pag.23

CERTIFICAZIONI ENERGETICHE - Le regole sul territorio

Le norme regionali giocano d'anticipo sui nuovi obblighi

La certificazione energetica condominiale, così come definita dalle Linee guida, è valida su tutto il territorio nazionale, a patto che le singole Regioni non dettino prescrizioni diverse. Vediamo alcune disposizioni regionali ora in vigore, tenuto conto che il nuovo decreto istituisce un coordinamento per arrivare a una maggior uniformità delle prescrizioni decentrate. **A Milano si cambia** - Il Piemonte (legge 13/2007) e l'Emilia Romagna (delibera assemblea legislativa 156/2008) riproducono pari pari il Dlgs 192/2005 che permetteva le certificazione condominiale unica quando l'impianto di riscaldamento è centralizzato, senza fare distinzioni di rendimento energetico tra appartamenti. Lo stesso può dirsi anche per la Lombardia. Dal 7 settembre entra però in vigore il decreto dirigenziale lombardo 5376/2009, che prevede che il calcolo delle prestazioni energetiche sia fatto per singolo appartamento, anche se l'impianto è centralizzato. Così come dicono le nuove Linee guida, occorrerà tener conto delle perdite di calore degli appartamenti all'ultimo piano o sopra cantine o androni non riscaldati. Comunque gli uffici regionali potranno ancora ricevere un solo documento per stabile in cui siano specificati i rendimenti dei singoli alloggi. Restano sottratti alla certificazione condominiale i locali ad uso diverso (per esempio i negozi). **Altre aree** - Ancor più simili alle Linee guida sono le soluzioni prospettate in Liguria. La certificazione comune è possibile per appartamenti condominiali sia con impianto centralizzato che con impianto autonomo se gli alloggi hanno caratteristiche di «ripetibilità logistica e di esposizione» e gli impianti autonomi devono avere la stessa tipologia e potenza. Per gli impianti centralizzati privi di regolazione locale e contabilizzazione, l'indice di prestazione energetica individuale si ha proporzionando il fabbisogno di energia primaria dell'edificio alle tabelle millesimali relative al servizio di riscaldamento. Anche in Valle d'Aosta la certificazione condominiale non è possibile se l'impianto centralizzato è dotato di contabilizzazione del calore. In Toscana l'attestazione tecnica di rendimento energetico può invece essere rilasciata anche per interi edifici o addirittura per aree residenziali di nuova edificazione o in ristrutturazione complessiva. In questi casi la progettazione deve prevedere, se possibile, impianti innovativi e centralizzati che servano l'edificio o l'area. Il documento ha validità anche per le singole unità immobiliari. **Ulteriori disposizioni** - Interessante è ricordare alcune disposizioni particolari locali in campo energetico. In Valle d'Aosta la certificazione energetica non guarda solo ai consumi da riscaldamento, ma anche a quelli da condizionamento estivo e all'illuminazione artificiale. In Lombardia una legge dello scorso 29 giugno stabilisce che, dove esiste caldaia centralizzata, l'amministratore deve comunicare (al Comune, per località sopra i 40mila abitanti, o alla Provincia) la propria nomina ai fini dell'istituzione e gestione del catasto degli impianti termici, pena una sanzione da 100 a 600 euro. La stessa norma stabilisce che l'azienda che conclude un contratto di servizio energia deve consegnare la certificazione energetica al proprietario dell'immobile entro sei mesi. È infine stato introdotto il divieto di riscaldamento o condizionamento di cantine, ripostigli, scale, box, garage e depositi negli edifici residenziali (con eccezioni possibili solo per quelli vincolati).

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.1

I DATI DI EQUITATIA. Concesse 413mila autorizzazioni

Cartelle fiscali a rate
In soli cinque mesi richieste al raddoppio

La crisi spinge a posticipare soprattutto al Sud

Il successo era stato immediato, fin dal suo esordio, ma a conti fatti quella del Fisco a rate è una moda che non passa mai. Anzi, il passare dei mesi fa crescere la popolarità della dilazione, a cui la crisi economica ha dato un altro forte colpo di acceleratore. Risultato: le richieste di rateizzazione dei debiti fiscali hanno superato quota 413mila, raddoppiando in cinque mesi il numero di istanze che avevano ottenuto il via libera nei primi u mesi di vita della possibilità di dilazionare le cartelle. Mantenendo la stessa media degli importi registrati nel primo anno, le rate riguarderebbero ormai debiti per almeno 8 miliardi di euro; ma il calcolo è prudenziale, perché ad allungare la fila dei richiedenti in questi mesi sono soprattutto le imprese con ruoli a carico di parecchie decine di migliaia di euro. A spiegare un'impennata di queste dimensioni, infatti, non può essere altro che la crisi di liquidità che sta interessando in questi mesi le casse di molti operatori, economici. Una conferma arriva dalla carta d'identità delle domande di rateazione, che mostra un boom di richieste concentrato soprattutto nelle regioni del sud, tradizionalmente più deboli dal punto di vista economico, e del centro, cioè l'area più colpita dalla crisi economica. Il raddoppio dei "piani di rientro" approvati da Equitalia nasce soprattutto dalle dinamiche vissute in Sardegna (istanze quadruplicate), Basilicata (triplicate), Puglia e Calabria, ma anche Toscana, Marche, Abruzzo e Lazio superano nettamente il +100% rispetto a inizio febbraio. Gli sportelli (relativamente) più calmi si incontrano invece a Nord-Est, dal Veneto (che ha aumentato le rateizzazioni dell'83% rispetto a inizio febbraio) al Friuli Venezia Giulia (+65%). Unica eccezione: il piccolo Molise. A conti fatti il Sud, dove tra l'altro la concentrazione di imprese e grandi contribuenti è minore, le rateazioni interessano più di 9 cittadini ogni 10mila, con una frequenza maggiore di quasi il 50% rispetto a quella che si incontra nelle regioni settentrionali. La possibilità di rateizzare i debiti fiscali iscritti a ruolo nasce all'inizio del 2008 con lo scopo di coinvolgere il più possibile i contribuenti in debito con l'Erario negli effetti della lotta all'evasione. Aprendo la porta a un calendario più disteso per i pagamenti, l'amministrazione finanziaria contava infatti di offrire nuove chance di fedeltà fiscale, e di allargare così i confini della base imponibile soggetta a una tassazione effettiva. La vera sfida sarà però quella di verificare, anche a distanza di qualche anno, in che misura l'effetto di dilazionare i pagamenti coinvolga davvero anche soggetti che prima sfuggivano a qualsiasi versamento. Se così non fosse, a beneficiare della rateizzazione potrebbero esse principalmente solo i soggetti che comunque avrebbero pagato. Con preoccupanti pericoli sul fronte economico. Infatti, gli 8 miliardi almeno abbracciati dal sistema delle dilazioni superano ormai la somma che Equitalia riesce a riscuotere in un anno, e un successo di competenza può tradursi anche in un problema di cassa, influendo negativamente sul bilancio annuale degli incassi dell'Erario. Infine, occorre segnalare anche i primi concreti problemi sul fronte del contenzioso, che la corsa alla rateizzazione inizia a incrementare. Uno dei principali nodi dibattuti fra Equitalia e contribuenti è l'individuazione del giudice competente quando l'agente della riscossione dice no all'istanza di rateizzazione. Mentre la Spa pubblica sostiene la competenza del giudice amministrativo, che i costi della gestione dei contenziosi ai Tar rendono poco appetibile per i contribuenti, il Tar del Friuli Venezia Giulia e la Ctp di Cosenza hanno ritenuto competente il giudice tributario. Se questa tendenza, assai meno onerosa per i contribuenti, dovesse trovare altre conferme è prevedibile che ogni richiesta respinta da Equitalia diventi oggetto di contestazione.

Marco Mobili
Gianni Trovati

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.4

INTERVENTO

Se il piano del sindaco azzera le servitù

Il vicino "demaniale" è una iattura per il proprietario privato: i suoi diritti si affievoliscono, se non addirittura si annullano. Questo, in concreto, il rischio derivante dall'applicazione dell'articolo 58 del Dl 112/2008, che tra l'altro suscita seri dubbi sotto il profilo della legittimità costituzionale. E per mettersi almeno parzialmente al riparo mancano poche settimane. Il secondo comma della stessa norma prevede infatti che l'inserimento degli immobili nel piano delle alienazione delle valorizzazioni da parte dell'ente locale ne determini la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne fissi espressamente la destinazione urbanistica, ma anche e soprattutto costituisca variante automatica anche in deroga allo strumento urbanistico generale ed alle disposizioni prescrittive e previsionali su di esso prevalenti; cioè senza necessità di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle Province e delle Regioni. Il piano va allegato al bilancio di previsione, e gli immobili in esso indicati possono essere valorizzati o alienati. In questo modo, però, non solo la ripartizione delle competenze gerarchiche in materia di governo del territorio viene posta in serio dubbio; ma il rischio di fondo è che l'ente pubblico con la sua azione unilaterale possa ledere legittimi interessi connessi alla proprietà edilizia privata. Dall'articolo 58 potrebbe conseguire un vero e proprio svuotamento degli interessi legittimi (derivanti dagli atti generali di governo del territorio) dei titolari privati di diritti reali su immobili limitrofi o prossimi a quelli pubblici. Pensiamo ad esempio alla sopraelevazione e all'incremento volumetrico di edifici esistenti, o alla realizzazione di funzioni concorrenti con quelle già presenti e via dicendo. Perplessità, poi, genera la disposizione del comma 3 dello stesso articolo 58, che prevede che la pubblicazione del Piano produca effetto dichiarativo della proprietà dell'immobile, salva la possibilità per i controinteressati di proporre ricorso amministrativo entro 6o giorni, e salvi gli altri rimedi per eventuali riflessi nei confronti dei diritti privati; riflessi conseguenti a errori o sviste della pubblica amministrazione. Ma il termine per il deposito del bilancio di previsione, e del Piano che ne è un allegato, è scaduto il 31 maggio. Quindi da quella data decorrono i 60 giorni per le eventuali opposizioni (salvo che per i non molti Comuni che avevano proceduto in anticipo all'adempimento). L'attribuzione, alla pubblicazione (parallela al deposito) del Piano, dell'efficacia della trascrizione nei registri immobiliari, per ciò che riguardagli immobili in esso compresi, non è da escludersi che possa avere un effetto di pretermissione di tutti i rapporti di fatto non ancora oggetto di trascrizione della domanda volta ad ottenerne l'accertamento giudiziale; quanto meno sul piano della opponibilità ai terzi acquirenti dalla Pa. È per caso quella dell'articolo 58 una forma larvata di annullamento istantaneo dell'esercizio di fatto del contenuto dei diritti reali, ai fini dell'usucapione? La questione non è da sottovalutarsi, soprattutto in relazione alle servitù esistenti a favore di fondi dominanti privati e a carico del pubblico. Ai privati che vantano diritti non trascritti sugli immobili (o che non hanno trascritte le relative domande giudiziali) inseriti nel Piano conviene quindi affrettarsi: il termine scade ilio luglio prossimo nei Comuni che hanno effettuato il deposito di preventivo e allegato l'ultimo giorno disponibile, cioè il 31 maggio. Per gli altri enti ancora prima: meglio verificare.

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.11

CORTE DEI CONTI - La sezione Toscana dirime il rebus sul cambio di destinazione degli importi

Data limite sui risparmi da part time

Il 20% di quelli entro il 24 giugno restano al Fondo di produttività

Con la delibera n. 55/2009/Par del 16 giugno 2009 la Corte dei conti sezione regionale della Toscana torna ad affrontare la delicata questione dei risparmi relativi alle trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ai fini dell'incremento del fondo delle risorse decentrate degli enti locali. Il Dl n. 112 convertito nella legge 133/2008, con una inaspettata modifica, ha sancito l'impossibilità di destinare il 20% delle economie delle predette trasformazioni a incremento dei fondi integrativi, così come era previsto in origine dalla legge 662/96. Sin dall'entrata in vigore della disposizione si è molto discusso su come orientarsi nella costituzione del fondo per l'anno 2008 e in modo particolare se vi era qualche speranza di poter conservare almeno i risparmi fino al 24 giugno 2008, giorno precedente all'entrata in vigore Dl 112. I dubbi nascevano principalmente dal carattere di risorsa variabile attribuito a tale incremento dall'articolo 31 comma 3 del Ceni 2004. Sull'argomento è già intervenuta la Corte dei conti della Lombardia con il parere 15/2009 che, in risposta al quesito di un ente, ha precisato che, ancorché non ancora costituito il fondo, l'incremento in oggetto era possibile addirittura per tutto l'anno 2007. Alla disposizione, infatti, non si poteva dare una lettura retroattiva. In quella fase avevamo ipotizzato che l'interpretazione si potesse quindi estendere, con le medesime motivazioni, anche al primo semestre del 2008. Ora, la tanto attesa risposta da parte degli enti locali arriva dalla magistratura contabile della Toscana. Nel parere n. 55/2009 si afferma innanzitutto che il 20% del risparmio di spesa derivante dalla trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a part-time doveva essere destinato al fondo di produttività individuale e collettiva. Nel bilancio dell'anno 2008 avrebbero, quindi, dovuto trovare copertura anche le somme destinate a tale incremento del fondo, somme che a oggi l'ente, in assenza di contrattazione per l'utilizzo delle risorse, si ritrova in conto residuo. In assenza, quindi, di disposizioni retroattive esplicite, l'originaria destinazione ditali quote al fondo per la produttività non può che considerarsi cessata solo a far data dall'entrata in vigore del decreto legge (25 giugno 2008), secondo le ordinarie regole sulla successione delle leggi nel tempo, senza, pertanto, pregiudicarne l'impiego per il periodo 1° gennaio 2008-24 giugno 2008. A nulla, quindi, rileva il fatto che l'ente abbia o meno già contrattato il fondo dell'anno scorso. L'aspetto rilevante è che le somme siano state effettivamente messe da parte, tanto che i giudici contabili concludono affermando che nel caso in cui le stesse non fossero accantonate nell'ambito della competenza dell'esercizio 2008, o lo fossero in misura inferiore, risulta inibito l'utilizzo delle economie per le specifiche finalità non sussistendo il presupposto essenziale.

Gianluca Bertagna

CONSORZIO ASMEZ 13/07/2009 EDINA soc. coop. a r.l.

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.11

AMMINISTRATORI - Non contano gli studi per il board di un ente comunale

In Cda basta il buon senso

Il CASO/Se si tratta di una scelta politica discrezionale non è necessario mettere a confronto il curriculum dei due candidati

Per la nomina a consigliere di amministrazione di un ente vigilato dal Comune non occorrono particolari competenze tecniche o culturali, ma è sufficiente che il soggetto possegga quelle doti normali di ragionevolezza e avvedutezza proprie del buon padre di famiglia. Così ha deciso il Consiglio di Stato, sezione V, 19 giugno 2009, n.4033, che ha interpretato in modo particolare le norme che disciplinano le nomine dei rappresentanti dei Comuni presso enti, aziende o istituzioni. Il caso riguardava la nomina di un consigliere di amministrazione di un pensionato per anziani e per questa nomina erano stati proposti dal consiglio comunale due nomi. Il primo era quello di un artigiano, che non aveva requisiti particolari, e non aveva prodotto alcun curriculum. Il secondo era quello di un plurilaureato, abilitato all'esercizio della professione forense, e che aveva un'esperienza lavorativa decennale in qualità di dirigente di case di riposo. Il sindaco ha nominato l'artigiano, e il plurilaureato ha proposto ricorso al Tar per il Veneto, sezione 1, 25 giugno 2007, n. 2035, che lo ha accolto. Ma in sede di appello, il Consiglio ha considerato legittima la nomina dell'artigiano, per le seguenti ragioni: 1) la nomina dei rappresentanti del Comune presso gli enti, aziende o istituzioni spetta al sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale (articolo 5o, comma 8, Dlgs 267/2000) e la delibera del Consiglio che conteneva tali indirizzi stabiliva che «le nomine saranno effettuate sulla base dell'esperienza culturale e delle competenze necessarie allo svolgimento delle funzioni stabilite dagli statuti e dai regolamenti degli enti »; 2) tale regola non ha valore assoluto, ma deve essere adattata alla natura delle funzioni che il designato deve svolgere. Il consigliere di amministrazione di una casa di riposo non deve avere particolari competenze tecniche e culturali, ma deve semplicemente possedere doti normali di ragionevolezza e di attenzione, proprie del buon padre di famiglia; 3) la nomina del rappresentanti del Comune in questa casa di riposo non doveva perciò essere preceduta - come se fosse stato un pubblico concorso - da un confronto tra i curricula dei candidati, perché si trattava di una scelta politica discrezionale. La sentenza, pur coerente nei suoi passaggi logici, non è persuasiva. Infatti, anche se si trattava di una nomina politica fiduciaria, i criteri stabiliti dal consiglio comunale prevedevano che vi doveva essere una valutazione sulla base delle "competenze necessarie". In conseguenza, tali competenze, ritenute necessarie e indispensabili, dovevano essere tenute presenti e puntualmente valutate.

Vittorio Italia

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.11

CONSIGLIO DI STATO - Regola valida per le procedure aperte

L'esperienza pregressa è un requisito illegittimo

In una gara a evidenza pubblica con procedura "aperta", da aggiudicarsi mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'inserimento da parte della stazione appaltante nel disciplinare di gara tra gli elementi di valutazione dell'offerta tecnica di un requisito quale quello delle esperienze simili già maturate dal concorrente nello specifico settore, così come il possesso di certificazioni sulla qualità, deve ritenersi illegittimo, in quanto criteri entrambi attinenti alla capacità tecnica ed economico-finanziaria e non alla qualità dell'offerta. Trattandosi inequivocabilmente, secondo i giudici della quinta sezione del Consiglio di Stato nella sentenza 2716/2009, di elementi soggettivi non riguardanti il progetto tecnico. Il fatto riguardava l'aggiudicazione di una gara pubblica di servizi i cui documenti di gara, così come predisposti dalla stazione appaltante, riportavano una vera e propria doppia valutazione del curriculum professionale dei partecipanti: sia come requisito soggettivo che come elemento e criterio di valutazione delle caratteristiche tecniche dell'offerta. Di qui il ricorso del secondo in graduatoria sul presupposto dell'illegittimità di un simile operato. Considerazioni che non hanno, tuttavia, convinto i giudici di primo grado i quali hanno ritenuto tali deduzioni corrette in astratto ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2004/18/CE, ma infondate nel concreto in quanto ai fini della valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa potrebbero essere utilizzate anche alcune caratteristiche dei servizi pregressi e in atto aventi diretto interesse per il servizio da appaltare. «Ciò non consisterebbe nel valutare una seconda volta l'esperienza professionale, ma nell'esaminare aspetti qualitativi dell'offerta attraverso la ragionevole previsione del pregio tecnico delle prestazioni da fornire». La quinta sezione ha invece ribadito come non possa essere disconosciuta una netta e inderogabile distinzione tra criteri soggettivi di ammissione alla gara e i criteri oggettivi di aggiudicazione che «oltre al dato letterale e formale, risponde all'evidente e sostanziale logica di separare altrettanto nettamente i requisiti soggettivi di idoneità e di partecipazione alla gara da quelli attinenti all'offerta e all'aggiudicazione». Ne consegue che il curriculum professionale dei partecipanti alla gara è indubbiamente un criterio soggettivo per l'individuazione della capacità tecnica richiesta ai concorrenti in sede di prequalificazione per l'accertamento soggettivo della capacità a poter partecipare alla gara. La ratio della norma, ha chiarito il Collegio, non consente alcuna deroga teorico-concettuale né alcuna commistione tra le due tipologie di criteri; neanche con riferimento alla circostanza che le peculiari caratteristiche del servizio da affidare avrebbero giustificato il riferimento al curriculum per qualificare l'offerta da un punto di vista tecnico. Tali principi devono infatti intendersi validi anche nelle procedure non caratterizzate, come quella in questione (procedura aperta), dalla fase di prequalificazione. Il doppio utilizzo del curriculum professionale, inoltre, non si giustifica neanche rispetto alla diversa accezione utilizzata nei documenti di gara, da una parte (valutazione dell'offerta tecnica) facendo riferimento alle esperienze pregresse ed attuali, dall'altra (requisiti di ammissione) al fatturato specifico maturato. Anche per ciò che attiene alle certificazioni qualità la sezione ha evidenziato come tali documenti attestino non tanto la qualità del prodotto o del servizio quanto la presunzione in capo all'impresa certificata, di controllo di particolari parametri individuati in sede europea in tutte le fasi del processo di realizzazione del prodotto o del servizio.

Raffaele Cusmai

CONSORZIO ASMEZ 13/07/2009 EDINA soc. coop. a r.l.

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.12

PUBBLICO IMPIEGO - Si ampliano le fasce di merito e si prevedono forme autonome di applicazione

Premi flessibili negli enti locali

Le novità negli emendamenti al decreto attuativo della riforma

La ristrutturazione del decreto attuativo della riforma Brunetta per il pubblico impiego punta a un'applicazione decisamente più flessibile per regioni ed enti locali. Le novità emergono dagli emendamenti nati dal confronto con la Conferenza Unificata (che però deve ancora mettere all'ordine del giorno il proprio parere sul provvedimento) e su cui sta lavorando la Camera, dove il provvedimento è all'esame delle commissioni Lavoro e Affari costituzionali. Mentre la deadline dei 60 giorni fissata a inizio maggio dal ministro della Funzione pubblica per l'approvazione definitiva del provvedimento è scaduta alla fine della scorsa settimana, il testo è infatti ancora sotto le cure di Montecitorio. Gli emendamenti che riguardano regioni, province e comuni provano prima di tutto ad armonizzare le previsioni del decreto attuativo all'autonomia riconosciuta a questi enti, anche per evitare i conflitti di competenze che spesso in passato hanno sbarrato la strada all'applicazione generalizzata di alcuni provvedimenti tagliaspesa. Ma nelle proposte si affaccia anche un ulteriore restyling delle tre fasce di merito, che in tutte le pubbliche amministrazioni dovranno governare la distribuzione dei premi di produttività. Gli emendamenti offrono infatti grande autonomia agli enti territoriali nella definizione delle fasce e nella distribuzione delle risorse aggiuntive, che nella pubblica amministrazione centrale continuano invece a essere ancorate alla rigida griglia delle quote. «L'importante - riflette Michele Scandroglio, relatore del provvedimento in commissione Lavoro - è l'impostazione culturale del provvedimento, che ha già ottenuto un consenso generalizzato fra i cittadini. Gli enti locali che opteranno per un'applicazione timida saranno meno efficienti, e saranno puniti dagli elettori». Resta da capire l'accoglienza che questa differenza di trattamento otterrà negli uffici della Pa centrale, dove si continua a prevedere la riserva del 50% delle risorse di produttività per il 25% del personale e un altro 25% è destinato a rimanere a secco. Un altro comma si occupa di disciplinare l'applicazione autonoma di bonus delle eccellenze, premio annuale per l'innovazione, progressioni e degli altri strumenti previsti dall'articolo 20 della bozza. In particolare, si specifica che il bonus, il premio per l'innovazione, le progressioni orizzontali e l'attribuzione di incarichi e responsabilità possono essere finanziate solo con i fondi disponibili per la contrattazione integrativa. L'applicazione di tutti questi meccanismi, secondo la proposta, dovrà essere predisposta autonomamente dagli enti entro la fine del 2010; superata questa data senza novità, le disposizioni del decreto entrerebbero in vigore automaticamente nelle amministrazioni che non hanno provveduto ad adeguarsi. Il pacchetto di emendamenti interviene anche sulla semplificazione della foresta dei contratti pubblici, allontanandosi ulteriormente dalla rigida ipotesi iniziale di accorpare tutti i contratti in due grandi contenitori. Il testo ipotizza infatti due ambiti paralleli: uno per regioni e servizio sanitario nazionale, e uno per enti locali, camere di commercio e segretari comunali e provinciali.

Gianni Trovati

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.12

PUBBLICO IMPIEGO - Performance collettive - Le previsioni

I risultati diventano trasparenti

IL PASSO IN AVANTI/La riforma rompe il tabù sulla «segretezza»: è difficile però individuare parametri per pesare l'efficienza degli uffici

Lo schema di decreto attuativo della legge 15/2009 introduce i concetti di «performance individuale» e «performance organizzativa», ripropone il controllo strategico e si orienta quindi a mantenere l'integrazione fra diversi livelli di controllo. Se la valutazione individuale che appare chiara, nel decreto non c'è una precisa definizione del concetto di performance organizzativa. Dalla lettura dell'articolo 8, però, molti elementi conducono al controllo strategico, soprattutto per gli aspetti legati alla misurazione dell'impatto delle politiche, alla soddisfazione finale dei bisogni della collettività, alla verifica dell'attuazione dei piani e allo sviluppo delle relazioni con i cittadini. Il controllo strategico, dopo dieci anni della sua previsione e a fronte di un palese insuccesso viene dunque riproposto. La misurabilità effettiva degli impatti delle politiche si è rivelata impresa difficile. Gli strumenti di misurazione si scontrano in questo caso con la difficoltà di slegare l'impatto della singola politica da quello di tutti gli altri fattori che non sono di diretto controllo dell'amministrazione. I tentativi di "manualizzazione" hanno bisogno di grande cautela poiché un'enfasi eccessiva rischia di pregiudicare i possibili effetti positivi. Sarà, infatti, una sfida riuscire a definire i parametri di riferimento del sistema di misurazione della performance da parte della «Commissione per la valutazione» validi per tutte le autonomie locali. Indubbiamente, il principale merito del provvedimento è di aver segnato il passaggio dalla segretezza alla trasparenza sui risultati delle performance dell'amministrazione. Inoltre i diversi livelli di controllo sono complementari e seguono un approccio "integrato". Si è in presenza di un sistema di governance multilivello in cui i controlli interni interagiscono tra loro e con le verifiche esterne. La valutazione dell'intera amministrazione (performance organizzativa) è coerente con la valutazione dei dirigenti e del personale, e la valutazione dei risultati è integrata con la valutazione delle competenze e, a livello macro, con le analisi di customer satisfaction e benchmarking competitivo. La valutazione dei risultati dirigenziali non può prescindere dai piani strategici e il controllo strategico, nel misurare il grado di realizzazione degli obiettivi, non può ignorare le risultanze del controllo contabile e della relativa affidabilità dei dati contenuti nei bilanci: se la valutazione complessiva dell'ente è negativa lo sarà anche la valutazione dei singoli dirigenti. Ciò però non deve significare il sovrapporre di funzioni e di ruoli. In Italia i meccanismi di controllo hanno la cattiva abitudine di concentrarsi ora su un oggetto ora su un altro, sprecando risorse e creando troppi dati di fatto inutilizzabili. Il successo di una riforma, invece, risiede proprio nella capacità di utilizzare il "dato" prodotto. In questo caso la pubblicazione a preventivo del piano delle performance e a consuntivo del rapporto (articolo 10) potrebbero rappresentare utili strumenti di accountability per porre fine al principio di riservatezza tipico del controllo strategico stabilito dalla legge del 1999.

M.T.N.

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.12

PUBBLICO IMPIEGO - Le esperienze regionali

Oggi il controllo descrive ma non giudica

SENZA CRITERI/Ogni amministrazione ha previsto organismi e modelli diversi nelle analisi dei dati e nel loro utilizzo

L'autonomia organizzativa degli enti territoriali non ha permesso finora al controllo strategico di trovare un modello univoco. Un'indagine svolta dall'università della Calabria sugli strumenti adottati dalle regioni mostra infatti differenze significative nella composizione dei comitati, nella struttura dei documenti elaborati, negli indicatori adottati, e nell'utilizzo delle informazioni prodotte. Il controllo strategico è previsto nell'85% delle regioni, ma sono poche le realtà che lo hanno avviato efficacemente. Tre regioni non lo prevedono e solo una regione manifesta, tenuto conto delle proprie funzioni, di non avere tale esigenza di controllo. L'Umbria, per esempio, dispone in materia di controllo strategico con la legge regionale 13/2000, dove si prevede (articolo 99) che «il controllo strategico mira a coadiuvare la Giunta regionale nell'elaborazione delle direttive e degli altri atti di indirizzo politico e a verificare l'effettiva attuazione delle scelte». Anche l'Emilia Romagna, richiamando il decreto n. 286/99, disciplina con legge regionale il controllo strategico (Lr 43/2001), e lo stesso fa la Calabria (Lr 1/2006). Il controllo strategico è spesso affidato a organi collegiali composti da esperti esterni (56%) che rispondono alla Giunta o direttamente al Presidente. Alcune volte i collegi sono misti fra membri esterni e interni. In Emilia Romagna e nella maggioranza delle regioni si prevedono anche unità organizzative interne, "autonome" o di "staff". Organi e strutture si distinguono anche per le funzioni svolte. Alcune regioni affidano ai comitati di controllo strategico oltre alla definizione della metodologia di pianificazione e misurazione dei programmi anche la valutazione dell'alta dirigenza. Quasi tutte le regioni prevedono il piano strategico regionale, di solito triennale. Il documento, tuttavia, nella maggioranza dei casi è di natura descrittiva, e quasi mai sono previsti indicatori di performance e target. Molti (la Puglia e altri) ad esempio presentano target e macro-indici ripresi dai documenti comunitari. In tutte le regioni prevalgono gli indicatori finanziari che misurano la capacità di spesa dell'ente per tipologia di politica. Vi è, in tutte le realtà, un sottoutilizzo degli indicatori di outcome e scarsa è la comunicazione all'esterno dei risultati e degli impatti prodotti per effetto dell'attuazione delle politiche. Anche quando gli indicatori di impatto sono previsti, essi fanno riferimento a dati statistici non recenti e quindi non utilizzabili per rivedere gli obiettivi strategici. Alcune regioni, come il Piemonte e il Veneto, pubblicano il bilancio sociale mentre altre ci stanno lavorando, ma anche in questi casi il documento consuntivo .non è collegato al documento di pianificazione strategica e non evidenzia gli scostamenti registrati rispetto agli obiettivi e ai target di raggiungimento prefissati. Pur nei casi in cui si nota il tentativo di introdurre strumenti tipici di valutazione della performance, gli stessi sono depotenziati perché hanno prevalentemente matrice finanziaria e non sono resi pubblici.

Romilda Mazzotta
Maria Teresa Nardo

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.12

TRIBUTI

Le proroghe sui rifiuti dimenticano l'assimilazione

Il Dl 78/2009 introduce l'ennesimo rinvio del passaggio da Tarsu a Tia, spostando dal 30 giugno al 31 dicembre 2009 il termine (articolo 5, comma 2-quater della legge 13/2009) per l'approvazione del regolamento attuativo della tariffa, in mancanza del quale i Comuni interessati potranno comunque adottare la Tia «ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti». A prescindere dalle numerose incognite sulla concreta applicazione di tale norma, la proroga introdotta nella manovra d'estate appare addirittura controproducente per i Comuni interessati al passaggio a tariffa. La previsione iniziale secondo cui il passaggio a Tia sarebbe potuto intervenire (dal 2010) pur a fronte della mancata approvazione del regolamento avrebbe infatti consentito ai Comuni ancora in regime di Tarsu di utilizzare il secondo semestre 2009 per pianificare il passaggio, approvando il piano finanziario previsto dal Dpr 158/1999, il regolamento applicativo e le tariffe. Il rinvio al 31 dicembre 2009 del termine per l'approvazione del regolamento comporterà invece dei problemi ai Comuni che vorranno comunque passare a Tia nel 2010, perché per impostare il passaggio a tariffa si renderà necessario attendere la fine del 2009, per verificare se sia stato o meno approvato il regolamento applicativo. Solo dopo questo termine si potrà cominciare a programmare il passaggio a Tia. Nel continuo balletto delle proroghe la manovra non ha invece previsto alcun rinvio del termine (da ultimo articolo 2, comma 26 del Dlgs 4/2008) sull'assimilabilità dei rifiuti generati dalle attività produttive, che rischia di creare oggettivi problemi ai Comuni in sede di applicazione del tributo/tariffa. Secondo le norme vigenti, entro i1 29 luglio ai rifiuti assimilati si dovrebbe applicare una tariffazione legata alle sole quantità conferite al servizio pubblico, articolando la tariffa in parte fissa e variabile, tenendo conto della tipologia dei rifiuti prodotti e applicando una riduzione, da fissarsi a livello regolamentare, in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero tramite soggetti terzi. L'applicazione di tale norma - che contrasta con la disposizione dello stesso articolo 5, comma 1, del Dl 208/2008, che ha invece confermato per tutto il 2009 l'applicabilità dei criteri di assimilazione previsti dal Dlgs 22/1997 - appare impossibile in corso d'anno. I Comuni non potrebbero cambiare le modalità di prelievo prima del 2010, soprattutto quando, applicando ancora la Tarsu, non prevedono normalmente né a livello tariffario né a livello regolamentare una distinzione tra costi fissi e costi variabili e applicano la tassa in forza di una sostanziale privativa comunale. È quindi necessario che il Governo rinvii l'entrata in vigore di questa disposizione quanto meno fino alla fine del 2009, e chiarisca se i criteri dettati dall'articolo 2, comma 26 del Dlgs 4/2008 sono o meno applicabili ai Comuni che ancora utilizzano la Tarsu. Per quanto infatti i criteri delineati dal Dlgs 4/2008 risultino legati all'introduzione della nuova tariffa rifiuti, appare evidente che - ove gli stessi dovessero entrare in vigore nel corso del 2009 - potrebbero essere invocati (essendo relativi all'assimilabilità dei rifiuti indipendentemente dalla tipologia di entrata applicata dal Comune per la gestione del servizio rifiuti), anche per richiedere riduzioni della Tarsu, che i Comuni difficilmente potrebbero gestire, con conseguente aumento del contenzioso.

Maurizio Fogagnolo

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.12

ANCI RISPONDE

Un ordinanza con i programmi per combattere l'emergenza caldo

Lo scorso 3 giugno è stata pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» n. 126 l'ordinanza 26 maggio 2009 del ministero del Lavoro relativa alla tutela delle persone più esposte agli effetti delle ondate di calore. L'ordinanza ha validità fino al 30 ottobre 2009. I Comuni devono trasmettere ai servizi sanitari regionali e alle Asl gli elenchi della popolazione residente di età pari o superiore a 65 anni, aggiornati all'aprile, e gli aggiornamenti con la periodicità definita da ogni regione. Questo serve a pianificare e gestire i programmi di emergenza per la prevenzione degli effetti sulla salute delle ondate di calore, con particolare riferimento alla organizzazione e gestione delle "anagrafi della fragilità" e dei sistemi di sorveglianza epidemiologica. I servizi sanitari regionali e le Asl, avvalendosi anche di altri dati, intraprenderanno, in collaborazione con il Dipartimento della protezione civile, le iniziative volte a prevenire e a monitorare i danni gravi e irreversibili causati dalle anomale condizioni climatiche estive, specie ai soggetti più esposti per condizione di età, salute, solitudine e fattori socio-ambientali. Agli stessi fini i Comuni provvederanno con i propri servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, di accompagnamento e di trasporto. **Il servizio socio assistenziale** - *Il Comune intende istituire un servizio con finalità socio assistenziali consistente in un minimo contributo a favore di soggetti bisognosi in cambio di attività sociali da svolgere a favore della collettività. Le attività consistono, ad esempio, nel sostegno ad anziani o disabili per compagnia, preparazione dei pasti presso le abitazioni, riordino e pulizia delle case, commissioni, pratiche burocratiche eccetera. È possibile?* La soluzione è percorribile a patto di rispettare la disciplina sul regime previdenziale e infortunistico dei soggetti interessati. Per quanto attiene alle procedure: il consiglio approva il regolamento per il servizio, ma può anche modificare il regolamento peri servizi sociali integrati di cui alla legge 328/2000, indicando anche i mezzi finanziari connessi alle prestazioni sociali; la giunta stabilisce le procedure esecutive, comprese quelle relative al bando pubblico; a questo punto subentrano le competenze gestionali; i servizi sociali egli altri servizi in combinazione devono verificare il rispetto delle procedure, anche sulla privacy. **Il sostegno alle famiglie** - *Questo ente vorrebbe attivare alcune politiche attive perii contenimento degli effetti della crisi economica in corso, intraprendendo iniziative a sostegno delle famiglie in difficoltà. In presenza di interventi statali e regionali, quali sono gli spazi per analoghe finalità da parte del Comune?* L'intervento del Comune è possibile e legato alle singolarità di ordine ambientale, che non necessariamente sono prese in considerazione in afferenze di carattere generale riferite all'intero territorio dello Stato. Eventuali iniziative del Comune devono formare oggetto di regolamentazione nei termini formali previsti dal Testo unico n. 267/2000. Nella previsione regolamentare è, fra l'altro ed essenzialmente, da tenere presente la relazione integrata delle previste prestazioni sociali, ovviamente rispetto a quelle di iniziative statuale e regionale, e quindi: a) le possibilità finanziarie dell'ente risultanti dagli atti amministrativi previsti dall'ordinamento degli enti locali; b) il rapporto tra le nuove iniziative sociali e il contesto delle spese afferenti a servizi di primaria necessità pubblica; c) l'introduzione di fasce economiche nell'ambito degli istituti dell'indicazione economica (Isee).

Agostino Bultrini

ITALIA OGGI – pag.6

Dopo l'anno di sperimentazione scatta la fase definitiva del progetto informatico anti-burocrazia

Debutta la comunicazione unica

Dal 1° ottobre meno documenti. E viaggeranno on-line

Al via la comunicazione unica d'impresa. Dopo più di un anno di sperimentazione (l'operazione è scattata ufficialmente il 19 febbraio dell'anno scorso), dal prossimo 1° ottobre le comunicazioni per l'avvio di un'impresa si ridurranno grazie alla tecnologia e a internet, con un taglio delle pratiche e la sostituzione dei documenti cartacei con i bit. La formula magica è appunto la «Comunicazione Unica»: un progetto informatico che unifica i diversi adempimenti richiesti dalla legge per dare vita a un'impresa e che promette l'avvio di nuove attività in un solo giorno. La disciplina è tutta pronta: l'ultimo tassello che ancora mancava, a causa del quale è stata rimandata più volte la partenza in via definitiva (individuazione regole tecniche per le modalità di presentazione della comunicazione e per l'immediato trasferimento dei dati tra le amministrazioni) è arrivato con la pubblicazione del dpcm 6 maggio 2009 sulla gazzetta ufficiale n. 152 del 3 luglio. **Una sola denuncia.** La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro imprese e, se sussistono i presupposti di legge, ha effetto ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali, nonché per l'ottenimento del codice fiscale e/o della partita Iva. È esclusivamente telematica e coinvolge le camere di commercio, l'Agenzia delle entrate, l'Inail e l'Inps. Il regolamento appena pubblicato sulla G.u (il dpcm 6 maggio 2009) prevede, tra l'altro, che le camere di commercio devono rendere disponibile gratuitamente nel sito internet informazioni e servizi al pubblico con particolare riferimento alle modalità di presentazione della comunicazione unica. **La procedura.** La comunicazione unica d'impresa va presentata all'ufficio del registro delle imprese, secondo il previsto modello (approvato con il decreto ministeriale 2 novembre 2007, pubblicato sulla gu n. 296 del 21 dicembre 2007). Il modello è presentato in modalità telematica oppure mediante supporto informatico (si veda apposito articolo in altra pagina). Una volta pervenuta al registro imprese, la comunicazione viene sottoposta a una serie di controlli e, quindi, inviata dalla camera di commercio alle altre amministrazioni interessate (Inps, Inail, agenzia delle entrate, commissioni provinciali per l'artigianato o uffici preposti alla tenuta dell'albo delle imprese artigiane, ministero del lavoro). La comunicazione rispetta i principi di pertinenza, non eccedenza e proporzionalità dei dati rispetto alle finalità per i quali sono raccolti e successivamente trattati (dlgs n. 196/2003). La richiesta di codice fiscale e di partita Iva è inviata all'agenzia delle entrate che trasmette quanto richiesto, in automatico, alla camera di commercio. I dati del codice fiscale e della partita Iva sono riportati nella ricevuta rilasciata all'impresa richiedente. La comunicazione viene inviata dalla camera di commercio all'Inps nello stesso giorno in cui viene effettuata l'iscrizione nel registro delle imprese. **Chi riceve la comunicazione unica.** Queste le amministrazioni destinatarie della comunicazione unica: a) gli uffici del registro imprese delle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura; b) l'Agenzia delle entrate; c) l'Istituto nazionale per la previdenza sociale (Inps); d) l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail); e) le commissioni provinciali per l'artigianato, ovvero gli uffici preposti alla tenuta dell'albo delle imprese artigiane; f) il ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Relativamente alle imprese artigiane, il regolamento (dpcm 6 maggio 2009) prevede che, al fine di garantire il necessario coordinamento con la disciplina regionale in materia, nel rispetto delle esigenze di coordinamento informativo (articolo 117 costituzione), le regole vanno definite di intesa con le singole regioni, in modo che siano comunque utilizzate le procedure informatiche adottate per la comunicazione unica al registro delle imprese. Nelle more dell'adozione delle predette intese, le regioni continuano ad utilizzare le procedure attualmente in uso. **La semplificazione.** La comunicazione unica, come accennato, riduce gli adempimenti dovuti per l'avvio (ma non solo) di nuove attività di impresa. Tramite la nuova comunicazione, infatti, vengono assolti i seguenti adempimenti: a) dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini Iva (articolo 35 del dpr n. 633/1972); b) domanda d'iscrizione di nuove imprese, modifica, cessazione nel registro delle imprese e nel R.E.A., con esclusione dell'adempimento del deposito del bilancio; c) domanda d'iscrizione, variazione, cessazione dell'impresa ai fini Inail; d) domanda d'iscrizione, variazione, cessazione al registro imprese con effetto per l'Iinps relativamente alle imprese artigiane ed esercenti attività commerciali (articolo 44, comma 8, del dl n. 269/2003); e) domanda di iscrizione e cessazione di impresa con dipendenti ai fini Inps; f) variazione dei dati d'impresa con dipendenti ai fini Inps in relazione a: 1 attività

esercitata; 2 cessazione attività; 3 modifica denominazione impresa individuale; 4 modifica ragione sociale; 5 riattivazione attività; 6 sospensione attività; 7 modifica della sede legale; 8 modifica della sede operativa; g) domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa agricola ai fini Inps; h) domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa artigiana nell'albo delle imprese artigiane. **Obbligatoria la Pec.** Nel modello di comunicazione unica va indicata la casella Pec (sta per posta elettronica certificata) corrispondente alla casella e-mail (quella certificata) dell'impresa, ai fini dell'invio degli esiti delle domande e delle iscrizioni e di ogni altra comunicazione o provvedimento relativo alla procedura. Qualora l'impresa non disponga di una casella Pec lo dichiara nella comunicazione unica, indicando le modalità per la ricezione della comunicazione circa l'assegnazione di una propria casella di posta elettronica. Infatti, nel caso l'impresa non sia provvista di Pec, le camere di commercio provvedono immediatamente e in via automatica ad assegnarne una, ai fini della procedura della comunicazione unica, senza costi per l'impresa. Le istruzioni operative sono pubblicate in opportuna sezione del sito. La casella dell'impresa viene poi iscritta al registro delle imprese.

Daniele Cirioli

ITALIA OGGI – pag.21

I numeri del sistema raccolti da Legambiente e l'allarme per il lassismo delle amministrazioni

Cave italiane tesoro abbandonato

I canoni portano annualmente alle regioni solo 52 mln

Più di 142 i milioni di metri cubi di materiali inerti prelevati ogni anno dalle oltre 6 mila cave attive nel Belpaese. Attività in grado di generare direttamente e attraverso l'indotto un giro d'affari di 5 miliardi di euro. Ma allo Stato vanno soltanto le briciole. I canoni di concessione pagati dalle società estrattive (in media il 4% del prezzo vendita) riescono infatti a portare ogni anno soltanto 52 milioni di euro nelle casse delle regioni. Si tratta di un valore medio calcolato sull'intera Penisola, frutto della disparità tra regioni a tassazione alta e altre come Valle d'Aosta, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, dove i diritti estrattivi vengono concessi addirittura a titolo gratuito. La denuncia è contenuta nell'ultimo rapporto di Legambiente che ha delineato i contorni inquietanti di una condizione di diffuso lassismo amministrativo su un terreno che potrebbe generare introiti considerevoli per le casse degli enti locali. Così come del resto avviene negli altri paesi d'Europa. «Il totale di tutte le concessioni pagate nelle regioni italiane non arriva a 53 milioni di euro, mentre il ricavato dalla vendita fa incassare alle società di estrazione 1 miliardo e 735 milioni di euro l'anno», si legge nel documento di Legambiente. «In Puglia, ogni anno, vengono estratti 25 milioni di tonnellate di soli inerti che fruttano 312 milioni di euro ai fortunati cavatori. Ma anche dove si paga, come nel Lazio, il rapporto tra le entrate regionali e quelle delle aziende è di 1 a 40, e cioè 5,7 milioni di euro contro 234,4 milioni incassati». Le concessioni praticate in Italia vanno da un minimo di 0,22 /m3in Campania fino a un massimo di 1,37 /m3 per la sabbia in Abruzzo e, sempre nella stessa regione, a 1,10 /m3 per la ghiaia. Cifre calcolate escludendo le regioni che danno concessioni gratuitamente. Diverso è il caso dei canoni riservati a chi estrae sabbia e ghiaia dagli alvei fluviali: le regioni di riferimento sono Abruzzo (2,19 /m3), Friuli (3,33 /m3 per qualunque tipo di materiale), Emilia Romagna (a 4 /m3) e Liguria (3,18 /m3). Sul fronte delle quantità estratte la regina è la Puglia con 25 milioni di metri cubi, seguita dalla Lombardia con 23,6 milioni e dal Lazio (19,2 milioni). Del tutto inadeguate, secondo Legambiente, anche le tariffe per il prelievo di inerti applicate in territori chiave come il Lazio (0,30 /m3), la Lombardia (0,44 /m3) e l'Emilia Romagna (0,57 /m3), mentre nel panorama nazionale spicca il caso dell'Abruzzo (1,37 euro la sabbia e 1,10 euro la ghiaia per m3), e quello del Molise (1 /m3). Sotto la soglia dei 30 centesimi si collocano Umbria (0,25 /m3) e Campania (0,22 /m3). Ma quali sono i percorsi intrapresi da altri paesi per far fronte a situazioni simili? «Da oltre 20 anni in Danimarca ci si è posto il problema di come ridurre le estrazioni da cava e promuovere il recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione, con una politica di tassazione che arriva a far pagare 50 euro a tonnellata per il conferimento in discarica degli inerti», hanno spiegato gli esperti di Legambiente. La Repubblica Ceca ha introdotto il concetto di consumo di suolo tassando, oltre alla quantità di materiale prelevato, anche la superficie occupata dalle cave. Nel Regno Unito, nell'aprile del 2002 è stata introdotta un'imposta sull'estrazione di sabbia e ghiaia da cava pari a 3,26 /m3, l'equivalente del 20% del prezzo medio di mercato. Valore, aumentato nel 2008 a 3,98 /m3. Secondo i calcoli di Legambiente, nel caso in cui venisse applicato questo criterio anche all'Italia, le entrate da concessioni subirebbero un'impennata passando dai 52 milioni di euro di oggi alla cifra record di 567 milioni. E cosa dire della Svezia? Nel 1996 il governo da introdotto un canone di 0,74 /m3 su sabbia e ghiaia. Due aumenti successivi, 2003 e 2006, hanno portato questa tassa a 1,91 /m3. E questo, con l'obiettivo di ridurre il prelievo di materiale da cava arrivando al massimo a 16,2 milioni di metri cubi di materiale estratto ogni anno.

Gabriele Frontoni

ITALIA OGGI – pag.30

Mse e Conferenza unificata mettono a punto le linee guida per far partire i progetti

Sulle rinnovabili governo e regioni trovano la quadra interpretativa

Nuova spinta alle energie rinnovabili. Le linee guida messe a punto dalla Conferenza unificata su proposta del ministero dello sviluppo economico, di concerto con i dicasteri di Ambiente e Beni culturali, una volta approvate, serviranno a dare un quadro unitario su tutto il territorio sulle autorizzazioni alla costruzione di impianti eolici, fotovoltaici, o a biomasse. Ponendo paletti alla libertà di interpretazione normativa delle singole regioni. Meno problemi quindi per gli avvocati, che attualmente non possono dare garanzie al cliente-investitore e spesso sono costretti a passare il tempo a districarsi tra legislazione nazionale e veti locali per evitare che un progetto da milioni di euro si perda nella lunga trafila della giustizia amministrativa. Certo, per gli studi legali, che in questi mesi stanno puntando parecchio sulle rinnovabili, le linee guida rappresentano solo un punto di partenza. Per risolvere i vari problemi normativi legati allo sviluppo degli impianti a energia pulita serve ben altro. E cioè un intervento legislativo vero e proprio. Ma vediamo quali sono le novità principali del documento, ancora in bozza e sul tavolo degli operatori. **Le linee guida della Conferenza unificata.** Il documento della Conferenza unificata fornisce delle linee guida, previste dal dlgs n. 387 del 2003, per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili e delle linee guida tecniche per gli impianti stessi. Nelle disposizioni generali si legge che «a tale attività si accede in condizioni di uguaglianza, senza discriminazioni nelle modalità, condizioni e termini per il suo esercizio». Non possono, in pratica, essere posti in via generale divieti o restrizioni di tipo programmatico per l'utilizzo di determinate fonti rinnovabili, «mentre eventuali restrizioni o divieti di utilizzo devono fondarsi su criteri di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità da valutarsi nell'ambito del procedimento amministrativo». Si prevede, poi, l'esenzione dal contributo di costruzione, che non è dovuto «per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia». **Trasparenza amministrativa**. Una importante novità riguarda la trasparenza amministrativa. Le regioni o le province delegate devono rendere pubbliche, anche tramite il proprio sito Internet, sia «le informazioni sul regime autorizzatorio di riferimento a seconda della tipologia, della potenza dell'impianto e della localizzazione, l'autorità competente al rilascio del titolo, la documentazione da allegare all'istanza medesima e il numero di copie necessario, le modalità e i termini di conclusione dei relativi procedimenti, eventualmente fornendo l'apposita modulistica per i contenuti dell'istanza di autorizzazione unica». Sia gli elenchi e le planimetrie delle aree e dei siti dichiarati non idonei. E' previsto, poi, un costante aggiornamento delle linee guida. Le regioni devono infatti, anche avvalendosi del Gestore dei servizi elettrici, redigere e trasmettere annualmente ai Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a quello per i beni e le attività culturali e alla Conferenza unificata, una relazione contenente, per l'anno di riferimento, una serie di dati, tra i quali: il numero di richieste di autorizzazione ricevute; il numero di richieste di autorizzazione concluse con esito positivo e con esito negativo; il numero dei procedimenti pendenti; il tempo medio per la conclusione del procedimento, con riferimento a ciascuna fonte. **Modalità di autorizzazione.** Per quanto riguarda le autorizzazioni, le linee guida prevedono che «la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili sono soggetti ad autorizzazione unica rilasciata dalla regione o dalla provincia delegata». Sono esclusi dall'autorizzazione unica, invece, gli impianti con capacità di generazione inferiore alle soglie indicate da una tabella del dlgs n. 387 del 2003, come introdotta dalla legge 244 del 2007. Per quanto riguarda l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica, deve essere corredata dal progetto definitivo dell'iniziativa, comprensivo delle opere per la connessione alla rete, delle altre infrastrutture indispensabili previste, della dismissione dell'impianto e del ripristino. L'istanza è poi corredata da una relazione tecnica puntuale. Le linee guida fanno riferimento poi all'avvio e allo svolgimento del procedimento unico. Che si svolge tramite conferenza di servizi, «nell'ambito della quale confluiscono tutti gli apporti amministrativi necessari per la costruzione e l'esercizio dell'impianto, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili». Entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza, l'Amministrazione competente, verificata la completezza della documentazione, deve comunicare al richiedente l'avvio o meno del

procedimento. «Trascorso detto termine senza che l'amministrazione abbia comunicato la improcedibilità, il procedimento si intende avviato». Il documento si sofferma inoltre sull'autorizzazione unica e sulle modalità di inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio. **I numeri delle rinnovabili.** Secondo gli ultimi dati pubblicati dal Gse a metà giugno, sono stati superati i 500 megawatt di potenza degli impianti fotovoltaici installati sul territorio nazionale. A oggi, in Italia, sono circa 40 mila gli impianti fotovoltaici in esercizio che godono degli incentivi erogati in Conto energia dal Gestore dei servizi elettrici. Gli impianti di piccola taglia, inferiori ai 20 kW, risultano essere la gran maggioranza (circa 37 mila), mentre al momento sono entrate in esercizio solo otto centrali fotovoltaiche di potenza superiore a un MW. Puglia, Lombardia ed Emilia Romagna sono risultate le tre regioni con maggiore potenza installata, pari rispettivamente a 64, 58 e 45 MW. In quanto a numero di impianti in esercizio, risultano invece ai primi posti Lombardia (6.200), Emilia Romagna (3.995) e Veneto (3.723). Tenuto conto dei ritmi di crescita osservati dal Gse negli ultimi mesi, si stima che in Italia, alla fine del 2009, risulteranno in esercizio, in totale, circa 900 MW per un numero cumulato di impianti stimato in circa 70 mila.

Gabrieleventura

La REPUBBLICA AFFARI E FINANZA – pag.1

La class action e quel barattolo di pelati Cirio

La nuova legge sull'azione collettiva grida vendetta: non si applica neanche al caso Parmalat

Bernard Madoff, condannato a 150 anni. Bernie Ebbers, detto Telecom Cowboy, ex ceo di WorldCom, condannato per frode, fine pena luglio 2028. Jeffrey Skilling, condannato per frode e insider trading nello scandalo Enron, fine pena febbraio 2028. John Rigas, ex fondatore di Adelphia Communication, condannato per frode, fine pena gennaio 2018. Conrad Black, ex boss dei media condannato per frode, fine pena ottobre 2013. Richard Scrushy, ex ceo della HealtSouth Corp, condannato per tangenti, fine pena giugno 2013. Eugene Plotkin, ex analista di Goldman Sachs, condannato per insider trading, fine pena febbraio 2012. La lista potrebbe continuare. L'ha pubblicata qualche giorno fa il «Financial Times», e riguarda gli imprenditori, gli azionisti e i manager delle grandi aziende Usa processati per reati finanziari e condannati a pene durissime nel corso degli ultimi anni. Normale, nella culla del capitalismo selvaggio. Fantascienza, nella cuccia del familismo amorale. L'ultima prova è la legge sulla class action, appena approvata dal Parlamento italiano. Dopo mesi di sabotaggi e di rinvii, alla fine è passato un testo che grida vendetta rispetto a quello previsto nelle lenzuolate di Bersani. La cosiddetta «azione collettiva», che potrà essere attivata presso la magistratura da una pluralità di utenti e consumatori per far valere i propri diritti danneggiati da una medesima impresa, scatterà dal gennaio 2010. Non è ancora chiaro quali saranno i diritti tutelabili. Potrà essere proposta solo in alcuni tribunali. Ma soprattutto, e qui sta la vergogna, non sarà retroattiva. Cioè non potrà essere richiesta e applicata per i crack più disastrosi del recente passato, vale adire Cirio e Parmalat. Uno scempio che ha fatto indignare non solo le associazioni dei consumatori, ma anche il presidente dell'Antitrust Catricalà, che ha giustamente puntato il dito contro questa «scelta politica», evidentemente finalizzata a salvare qualcuno o qualcosa. Solo una domanda, al ministro Tremonti: dopo questa class action all'acqua di rose tiene ancora quel barattolo di pomodori Cirio sulla scrivania?

Massimo Giannini

La REPUBBLICA AFFARI E FINANZA – pag.7

Perchè serve la polizza anti-calamità

Meglio un sistema pubblico, come in Spagna, Francia e Svizzera

La tragedia ferroviaria di Viareggio ha determinato danni ingenti, ma le assicurazioni di Trenitalia, di RFI e degli stessi spedizionieri di merci pericolose dovrebbero (il condizionale, in Italia, è d'obbligo) coprire i costi della ricostruzione e gli altri danni, una volta individuate le responsabilità. Al contrario, per il terremoto che ha colpito L'Aquila tutto è legato a interventi ex post, che rappresentano shock enormi per la finanza pubblica. Come dimostra il recente decreto governativo per le zone terremotate d'Abruzzo, gli interventi ex post possono essere molto discrezionali: beneficiari, ammontare e tempi del risarcimento sono destinati a rimanere incerti. Da più parti (compresi da ultimo i ministri Scajola e Brunetta) è stato invocato il ricorso a un sistema di assicurazione privata per fronteggiare le calamità naturali. In questo senso andava una proposta del 1995 della (soppressa) Commissione tecnica per la spesa pubblica (CTSP) presso il Ministero del Tesoro (di cui chi scrive faceva parte). La proposta venne inserita nel disegno di Legge Finanziaria presentato dal governo Dini nel settembre 1995, ma venne fatta cadere nel corso dell'esame parlamentare. La proposta della CTSP era stata elaborata soprattutto grazie alla spinta di Domenico Siniscalco, che poi — divenuto Ministro dell'Economia — era riuscito a inserire l'assicurazione (su base volontaria) contro le calamità naturali nella Legge Finanziaria per il 2005 (art. 1, comma 202). Quella legge istituiva un Fondo di garanzia di 50 milioni di euro per il 2005 destinato a finanziare una costituenda "Compagnia di riassicurazioni finalizzata ad aumentare le capacità riassicurative del mercato e a sostenere il Consorzio o l'unione di assicurazioni destinato a coprire i danni derivanti da calamità naturali". Gli italiani non hanno però volontariamente sottoscritto molte polizze per i danni causati dalle calamità naturali, mentre non si riesce ad avere notizia del Fondo di garanzia e della "Compagnia di riassicurazioni" che si volevano istituire. Alcuni sostengono che il difetto stava nella volontarietà e che basterebbe introdurre l'obbligatorietà (con qualche incentivo fiscale) perché il mercato delle assicurazioni private si metta a funzionare perbene. In realtà, un'analisi delle esperienze europee in materia spinge a riflettere sui gravi problemi cui va incontro il mercato delle assicurazioni private nel caso delle calamità naturali (Thomas Von Ungern-Sternberg, The Limits of Competition: Property Insurance in Europe, Oxford University Press, 2007). Von Ungern-Sternberg confrontai sistemi di cinque paesi europei (Gran Bretagna, Francia, Spagna, Svizzera e Germania), dove l'assicurazione contro le calamità naturali è abbastanza o largamente diffusa o addirittura obbligatoria, ma che differiscono molto quanto a regole e ad assetti istituzionali. Si va dal regime totalmente privatistico della Gran Bretagna, a un sistema privatistico supportato da una forte Cassa di riassicurazione pubblica in Francia, al sistema spagnolo, fondato sul monopolio pubblico, a quello svizzero in cui convivono cantoni (19) dove l'assicurazione è fornita da monopoli pubblici locali e cantoni (7) dove gli abitanti devono assicurarsi presso compagnie private. Il principale risultato dello studioso svizzero è che i sistemi basati sull'assicurazione obbligatoria e sul monopolio pubblico (Spagna e maggioranza dei cantoni svizzeri) appaiono largamente preferibili, perché 1) hanno costi amministrativi e di vendita delle polizze significativamente più bassi dei sistemi basati sull'assicurazione privata ed esibiscono una maggiore corrispondenza tra premi pagati e rimborsi concessi; 2) non impiegano risorse nella selezione dei rischi: un'attività cruciale perle compagnie private, ma che si traduce in una perdita secca di benessere sociale quando i rischi dipendono in larga misura dalle scelte "politiche" nazionali e locali in materia di prevenzione e di applicazione della legislazione in materia di costruzioni antisismiche; 3) è possibile integrare le attività di prevenzione e assicurazione presso un unico soggetto (il monopolista assicurativo pubblico, appunto), con la conseguenza di ridurre i danni in casi di eventi sfavorevoli. E sulla base di questi risultati che Angelo Baglioni e Michele Grillo hanno di recente proposto (www.nelmerito.com, 12 giugno 2009) l'istituzione di un Fondo pubblico di- assicurazione per le calamità naturali, sulla falsariga dello spagnolo Consorcio de Compensacion de Seguros, ma con contaminazioni dal modello pubblico svizzero e da quello francese. L'assicurazione dovrebbe essere obbligatoria; basata su principi di mutualità (cioè con premi uniformi e non differenziati secondo la rischiosità dei territori); con franchigie "legate in proporzione inversa alle misure concrete adottate dalle Amministrazioni pubbliche locali per prevenire i danni da catastrofe" e uno spazio lasciato al settore privato nella sola distribuzione (dietro compenso) delle polizze. Inizialmente, il Fondo avrebbe bisogno di un'iniezione di risorse da parte della fiscalità generale, ma a regime dovrebbe fare leva solo sui premi accumulati e accantonati a riserva, salvo catastrofi di dimensioni eccezionali. Che una proposta del genere si faccia strada nell'arena politica è molto dubbio, visti i precedenti richiamati all'inizio. È anche possibile che la reazione di alcuni paladini del li-

bero mercato sia di tipo censorio; ma forse sarebbe raccomandabile una riflessione seria e non ideologica - numeri alla mano - su cosa converrebbe lasciare al privato e al mercato e cosa è meglio che faccia lo Stato.